

autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente e idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa 'l'abbandono di rifiuti domestici e lo scarico di residui organici e non', non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett f), f-bis) e g) del Codice della Strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3, 3-bis e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: 'è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari'. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan'.

Nell'esercizio dei poteri di direttiva e interpretazione delle norme in materia di circolazione conferiti dall'articolo 5 del Codice della Strada, il Ministero invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 38 del 2001 e a rimuovere la segnaletica illegittima.

Con nota prot. n. 2276 del 03 maggio 2012, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, sempre su richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 2005 e rimuovere la segnaletica installata in esecuzione di essa.

Il Comune di Dobbiaco, con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012 ha revocato le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

Non solo.

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, con nota prot. 17046/2012 ha comunicato l'archiviazione del verbale elevato a carico del camperista nostro associato dalla Polizia municipale di Dobbiaco.



Di seguito, i fatti ripercorsi in sintesi e in ordine cronologico nonché la corrispondenza trasmessa tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò nei confronti del Comune di Dobbiaco a tutela del camperista sanzionato e al fine di ottenere la rimozione della segnaletica che limita illegittimamente la circolazione delle autocaravan.

8 agosto 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco sanziona un camperista per aver sostato nel parcheggio in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco violando «le prescrizioni disposte per il parcheggio e rese note da apposita segnaletica (divieto di parcheggio con pannello esplicativo)».

22 agosto 2011

Il camperista contatta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti raccontando via email la sua vicenda.

2 novembre 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco notifica al camperista il verbale n. 002244/P/11 – 000109/11.

8 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti in nome e per conto del camperista sanzionato chiede al Comune e alla Polizia municipale di Dobbiaco di fornire copia del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco.

22 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare nella visione di autotutela d'ufficio il verbale n. 002244/P/11 – 000109/11.

28 novembre 2011

Il Comune di Dobbiaco trasmette:

- l'ordinanza n. 38 emessa dal Comune di Dobbiaco il 20.10.2001
- l'ordinanza n. 32 emessa dal Comune di Dobbiaco il 26.07.2005
- in risposta all'istanza di accesso del giorno 8 novembre 2011 con la quale si chiedeva di ricevere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio di via Di Mezzo.

23 dicembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti ricorre al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano per l'annullamento del verbale n. 002244/P/11 – 000109/11 elevato a carico del camperista dalla Polizia municipale di Dobbiaco per violazione del segnale che vietava la sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio in via Di Mezzo.

9 gennaio 2012

Si invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 38/2001.